

REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DEI PASSAGGI DI PROFILO E PROGRESSIONI TRA LE AREE
IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18, 20 E 21 DEL CCNL COMPARTO SANITÀ 2019-2021

(Adottato con Determina del Direttore Generale AST Macerata n. 15 del 20.01.2025)

CAPO I – PROGRESSIONI FRA LE AREE

ART. 1 - PROGRAMMAZIONE

L'Azienda, al fine di valorizzare le esperienze e le professionalità maturate dal personale dipendente, programma nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni i posti da riservare al personale interno per il passaggio all'area di inquadramento immediatamente superiore sulla base del seguente schema:

AREA DI INQUADRAMENTO		AREA DI PROGRESSIONE
Area del Personale di Supporto (ex Cat. A e B)	➡	Area degli Operatori (ex categoria BS)
Area degli Operatori (ex categoria BS)	➡	Area degli Assistenti (ex categoria C)
Area degli Assistenti (ex categoria C)	➡	Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari (ex categoria D - Ds)
Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari (ex categoria D - Ds)	➡	Area dell'Elevata Qualificazione

Nella programmazione dei posti da riservarsi alle procedure di progressione interna deve essere garantita una quota di almeno il 50% delle posizioni disponibili da destinarsi all'accesso dall'esterno.

Le progressioni interne fra le aree si realizzano mediante procedure selettive per titoli ed esami.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio all'area immediatamente superiore, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendente a tempo indeterminato della AST di Macerata;
- essere inquadrato nel ruolo e nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo professionale oggetto di selezione;
- essere in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso dall'esterno al profilo oggetto di selezione;
- assenza di provvedimenti disciplinari a carico nei due anni antecedenti la presentazione della domanda con sanzione superiore al richiamo scritto o alla multa;
- abilitazione professionale, ove richiesta.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Per quel che riguarda il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'ammissione, si individuano due procedure, ordinaria e di prima applicazione, come previste dagli artt. 20 e 21 del CCNL:

PROCEDURA DI PRIMA APPLICAZIONE (art. 21 del CCNL 2019-2021) – applicabile alle procedure selettive indette entro il termine del 30.6.2025, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera n) CCNL:

- titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore (Allegato A del CCNL 2/11/2022) ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.

ovvero, in alternativa:

- possesso del titolo di studio relativo all'area in cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.

La procedura di cui all'art. 21 del CCNL non è applicabile alle progressioni verso l'Area del Personale di Elevata Qualificazione (ARAN parere CSAN130).

Gli Operatori Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all'area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior". La denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior" è acquisibile solo a seguito della progressione, in prima applicazione, dell'art. 21 del CCNL triennio 2019-2021 sottoscritto il 02.11.2022.

PROCEDURA ORDINARIA (art. 20 del CCNL 2019-2021)

- possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo oggetto di selezione.

I requisiti culturali e professionali per l'accesso dall'esterno, come indicati nell'allegato A del CCNL 2019-2021, richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:

➤ **Area degli Operatori:**

- Ruolo Tecnico: diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private.
- Ruolo Amministrativo: attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza professionale nel profilo di coadiutore amministrativo nonché - ove richiesto - di attestati di qualifica o certificati di determinate competenze di base (es. ECDL).
- Ruolo socio-sanitario (OSS): possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione, previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2001.

➤ **Area degli Assistenti:**

- Ruolo professionale:
Assistente dell'informazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.
- Ruolo amministrativo:
Assistente amministrativo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- Ruolo tecnico:
Assistente informatico: diploma di perito informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
Assistente tecnico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.

➤ **Area Professionisti della Salute e Funzionari:**

- Ruolo Sanitario: laurea abilitante alla specifica professione come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
- Ruolo socio-sanitario: laurea come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
- Ruolo tecnico: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico), secondo le indicazioni del bando, e corredato – ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
- Ruolo professionale: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
- Ruolo amministrativo: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando.

➤ **Area dell'Elevata qualificazione:**

- Laurea magistrale o specialistica accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al CCNL 02.11.2022, di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a 3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 CCNL 02.11.2022 nonché, nel medesimo o corrispondente area, profilo e tipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale.

Con riferimento all'esperienza professionale saranno valutati i periodi di effettivo servizio, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, anche non continuativi; i periodi a tempo parziale saranno valutati proporzionalmente.

ART. 3 - PROCEDURE SELETTIVE

L'AST di Macerata indice appositi avvisi di selezione per le progressioni tra le aree nel rispetto del presente regolamento, indicando:

- l'area funzionale, il ruolo, il profilo professionale e il numero dei posti messi a selezione;
- i requisiti di ammissione alla selezione e le cause di esclusione;
- i criteri di valutazione dei candidati;
- le modalità da osservare per l'inoltro delle domande di ammissione alla selezione, il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire, nonché l'eventuale richiesta di specificazione degli ausili necessari ai concorrenti con disabilità per poter effettuare la prova selettiva, ove prevista, e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

L'avviso è pubblicato, per 30 giorni, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Bandi di Concorso e Avvisi" al fine di assicurarne la conoscenza al più ampio numero possibile di dipendenti interessati.

L'ammissione ed esclusione dalla procedura selettiva è disposta con provvedimento motivato, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso di selezione nonché della regolarità della domanda.

Non sono ammissibili alla procedura i dipendenti che nei due anni antecedenti la presentazione della domanda abbiano ricevuto un provvedimento disciplinare con sanzione superiore al richiamo scritto o alla multa.

L'elenco dei candidati ammessi e la convocazione delle prove saranno pubblicati sul sito internet aziendale alla sezione "Bandi di Concorso e Avvisi", nella sezione relativa alla procedura selettiva. Tale pubblicazione/comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Per la composizione e nomina delle commissioni, per la valutazione dei titoli, per lo svolgimento delle prove selettive e per la formazione delle graduatorie trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 e s.m.i., nonché il vigente regolamento Aziendale per lo svolgimento dei pubblici concorsi.

Le disposizioni di cui al DPR 220/2001 e del regolamento aziendale, sono integrate con le disposizioni che seguono.

Per le progressioni verso l'Area di Elevata Qualificazione, in assenza di personale già inquadrato nell'Area, i componenti delle commissioni sono individuati tra il personale dell'Area Dirigenziale del medesimo ruolo.

Per le progressioni degli Operatori Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all'area degli assistenti con la denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior" in assenza di personale già inquadrato nel profilo, i due componenti non dirigenziali delle commissioni sono individuati tra il personale con qualifica di collaboratore professionale del ruolo sanitario.

Al punteggio per titoli di cui al DPR 220/2001 è aggiunto il punteggio per la valutazione della performance individuale conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni in servizio o relativa alle ultime 3 valutazioni disponibili in ordine cronologico:

Valutazione conseguita	Punteggio per ciascun anno
tra il 91% ed il 100%	5,00
tra il 81% ed il 90%	4,00
tra il 71% ed il 80%	3,00
tra il 60% ed il 70%	2,00
Inferiore al 60%	Nessun punto

ART. 4 - NOMINA ED INQUADRAMENTO DEI VINCITORI

L'Azienda sottoscrive con i candidati vincitori un nuovo contratto individuale di lavoro; ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL, il contratto individuale deve prevedere la conservazione delle giornate di ferie maturate e non fruite nel precedente inquadramento, nonché la conservazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), se dovuta.

Fatti salvi i dipendenti che effettuano il passaggio all'Area dell'Elevata Qualificazione, il personale che alla data della progressione risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area di inquadramento, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo.

In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova, con esclusione del personale di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 40 comma 11 lett. d) CCNL.

CAPO II PASSAGGI DI PROFILO ALL'INTERNO DI CIASCUNA AREA

ART. 5 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

L'Azienda, previa verifica ed in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, per fini di miglioramento o revisione organizzativa, nonché per favorire la valorizzazione dei titoli e delle attitudini professionali, può consentire il passaggio dei dipendenti all'interno della medesima area tra profili diversi.

I passaggi avvengono a domanda, mediante avviso di procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inquadrati nell'area. Nel caso i passaggi di profilo siano promossi dall'Azienda a seguito di necessità di riconversioni operative o esuberi di settore la procedura è riservata ai dipendenti o ai profili dell'area appositamente individuati nel bando.

ART. 6 - REQUISITI E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Per il passaggio di profilo è richiesto il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti, per l'accesso al profilo, dalla declaratoria di cui all'Allegato A del CCNL 2019-2021.

La selezione interna è effettuata da apposita commissione composta come previsto all'art. 3 del presente regolamento.

La selezione è di tipo comparativo per curriculum e colloquio di verifica attitudinale. La commissione dispone di 10 punti per la valutazione del curriculum e di 20 punti per il colloquio di verifica attitudinale. Sono considerati non idonei al cambio di profilo i candidati, o anche nel caso di un solo candidato, che non raggiungano il punteggio minimo totale di 18 punti.

Nel caso di selezione per profili che richiedano il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, e comunque in tutti i casi in cui la commissione lo ritenga maggiormente indicativo, il colloquio di verifica attitudinale può essere sostituito da una prova teorico-pratica.

In caso di passaggio di profilo, l'Azienda sottoscrive con il dipendente un nuovo contratto individuale di lavoro; ai sensi dell'art. 18 CCNL 02.11.2022 il contratto individuale deve contenere l'esonero dal periodo di prova, la conservazione della progressione economica in godimento e l'acquisizione delle indennità specifiche del nuovo profilo, ove spettanti, in sostituzione di quelle specifiche del vecchio profilo.

ART. 7 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non risulta specificamente previsto dal presente regolamento e dallo stesso non esplicitamente rimesso alla discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici, si fa rinvio alla vigente normativa in materia concorsuale, ove applicabile, e al CCNL vigente.